COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 25
DEL 27.11.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000.

L'anno DUEMILADODICI, addì 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Straordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
BENETTI ARRIGO	X	
BALLASINA ANGELO	X	
BALOSSINI LIVIA	X	
ROSSI SILVIO	X	
MARCHESI SUSANNA	X	
DE BELLIS ANGELO	X	
DELLERA VALENTINA	X	
CACCIA MARIO	X	
SALSA CLAUDIO	X	
BENEDETTI ANNA	X	
	10	0

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135, nel modificare l'art. 14 comma 27 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122, prevede che gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono svolgere obbligatoriamente in forma associata le seguenti funzioni fondamentali:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, vi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

lo stesso art. 19, nel modificare l'art. 14 comma 31-ter del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122, prevede inoltre che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni sopra citate entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

Considerato che i Comuni di San Pietro Mosezzo, Granozzo con Monticello, Casalbeltrame e Recetto hanno concordato di dare avvio ad una forma associativa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della funzione fondamentale della polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Dato atto che la forma associativa concordata tra i comuni rispetta i limite minimi demografici previsti dall'art. 7 della L.R. n. 11/2012, in quanto la popolazione residente è superiore a 5.000 abitanti;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto in particolare il parere del responsabile finanziario, con il quale è espresso il rilievo secondo cui la gestione del servizio dovrà essere svolto soffermando l'attenzione sugli aspetti connessi ai costi da sostenere, evitando soluzioni organizzative che si pongano in contrasto con le finalità di risparmio di spesa perseguite dal legislatore;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale tra i Comuni di San Pietro Mosezzo, Granozzo con Monticello, Casalbeltrame e Recetto, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in attuazione dell'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135, a modifica dell'art. 14 comma 27 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122, e della L.R. n. 11/2012, che si compone di n. 21 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di San Pietro Mosezzo ed alla Regione Piemonte per i conseguenti adempimenti previsti dagli art. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012;
Di autorizzare il sindaco alla stipula della convenzione nel testo conforme a quello approvato con il presente atto;

Di dichiarare il presente atto con successiva e autonoma votazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 25 del 27.11.2012 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito:

(X) favorevole ( ) sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Brera Gianfranco -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 25 del 27.11.2012 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere:

(X) favorevole ( ) sfavorevole

con i seguenti rilievi

dovranno essere evitate soluzioni organizzative che si pongano in contrasto con le finalità di risparmio di spesa perseguite dal legislatore.

Il Responsabile del Servizio
- F.to Barbaglia Ivana -

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubb. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/12/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 12/12/2012

IL MESSO
F.to Pedalino Maria

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

"OVEST NOVARESE"

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ presso la sede municipale di _____

Tra i Comuni di:

San Pietro Mosezzo, in persona del Sindaco pro-tempore Rag. Mauro Degregori, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via Marinone 13 – il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale 00415190032;

Granozzo con Monticello, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Arrigo Benetti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via Matteotti n. 15 – il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale 80013960036

Casalbeltrame, in persona del Sindaco pro-tempore Geom. Vincenzo Ponzo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via Vittorio Emanuele III, n. 15 – il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale 00318060035

Recetto, in persona del Sindaco pro-tempore Arch. Enrico Bertone, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via Cavour, n. 8 – il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sottocitata, codice fiscale 01268660030

Premesso

che la L.R. Piemonte n. 11/2012: Disposizioni organiche in materia di enti locali, in applicazione delle normative statali di riferimento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, c. 1 bis del D.L. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, ha stabilito le modalità mediante le quali i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti devono costituire forme di Gestione Associata di servizi;

che tra i Servizi da gestire in forma associata rientra, come all'art 27 c. 14 della L. n. 78/2010 (così come modificato dalle leggi statali sopracitate) lettera i) la funzione fondamentale: POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE;

che la L. n. 65/1986 disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedimentali;

che la L.R. Piemonte n. 58/1987 delinea i compiti e gli ambiti giuridico-amministrativi degli addetti al servizio, con obiettivo principale la tutela degli interessi della collettività locale in quanto rappresentata dal Comune, promuovendo altresì forme di collaborazione tra Enti Locali.

che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la Polizia Locale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;

che tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività convenzionate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;

che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 c. 1 della L.R. n. 11/2012;

richiamata la formale Proposta di aggregazione sottoscritta tra i sopra indicati comuni in data 24 ottobre 2012, prot. 6778, e regolarmente trasmessa alla Regione Piemonte in data 29 ottobre 2012, prot. 6844, mediante la quale i Sindaci dei succitati Enti, riuniti nella Conferenza dei Sindaci, hanno manifestato la volontà di convenzionare i rispettivi servizi di Polizia Locale, rimettendo l'attuazione della Gestione associata all'approvazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

Comune di San Pietro Mosezzo: delibera consiliare n. _____ del _____;

Comune di Granozzo con Monticello: delibera consiliare n. _____ del _____;

Comune di Casalbeltrame: delibera consiliare n. _____ del _____;

Comune di Recetto: delibera consiliare n. _____ del _____;

che con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema oggetto della presente convenzione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSA

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione di essa, secondo il dettato dell'art. 5 c. 3 della L.R. n. 11/2012.

Art. 2 FINALITA'

La gestione associata è finalizzata al raggiungimento di maggiore efficienza e specializzazione nell'attività di Polizia Locale, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla graduale unificazione delle norme regolamentari, nonché alla omogeneità delle modalità operative. Tra gli scopi della presente Convenzione rientrano anche un migliore utilizzo delle risorse umane e delle risorse strumentali.
Fa parte dei fini della presente convenzione la promozione di un sistema integrato di sicurezza dei cittadini, attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione e sinergie con le altre Forze di Polizia presenti nel territorio della Convenzione.
Le amministrazioni comunali aderenti si impegnano al fine di favorire la completa integrazione funzionale delle strutture ed adottare i necessari provvedimenti per uniformare, ove non coincidenti, i servizi istituzionali attualmente svolti dai rispettivi Comandi di Polizia Locale.

Per le finalità di cui alla presente Convenzione, viene designato il Comune di San Pietro Mosezzo quale referente e coordinatore nonché Ente Capo convenzione.

Art. 3 DURATA

La presente Convenzione entrerà in vigore a decorrere dal giorno 1° gennaio 2013 e avrà durata iniziale pari a 3 (tre) anni, rinnovabile successivamente, secondo quanto concordato tra le Amministrazioni e nel rispetto della normativa regionale attuale e futura.

L'eventuale rinnovo, decorsi i 3 anni dalla presente sottoscrizione, sarà oggetto di appositi nuovi provvedimenti dei Consigli Comunali.

Art. 4 FUNZIONI E SERVIZI OGGETTO DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione associata dei servizi di Polizia Locale, relativi alle funzioni di cui alla L. n. 65/1986, e più precisamente:

- Servizi di Polizia Locale;
- Servizi di Polizia Commerciale;
- Servizi di Polizia Amministrativa.

Art. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ASSOCIATA – FASI ATTUATIVE

La gestione associata dei servizi di cui all'art. 4, si sviluppa attraverso un percorso organizzativo finalizzato, nell'area della Convenzione, allo svolgimento uniforme e coordinato delle attività sopraccitate.

Nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto, dal Regolamento dei Servizi di Polizia Locale e dagli indirizzi dati dalla Conferenza dei Sindaci, saranno adottate mediante atti di gestione del Responsabile dei servizio convenzionato le modalità operative esclusivamente per lo sviluppo delle suddette attività.

Vengono individuate le fasi attuative di seguito descritte:

Fase 1:
nella prima fase, da attuarsi entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione, dovranno essere avviate le seguenti attività:

1. costituzione di un ufficio di coordinamento (unità organizzativa), per la progettazione, il coordinamento degli interventi per l'esercizio dei servizi in oggetto;
2. creazione di una rete informatica per lo scambio delle informazioni;
3. procedure standardizzate tra gli Enti nei servizi convenzionati;
4. formazione ed addestramento professionale;
5. attuazione di servizi congiunti.

Fase 2:
nella seconda, da attuarsi entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente, il Responsabile dei servizio convenzionato dovrà presentare una proposta di regolamento che dovrà tra l'altro disciplinare:

1. l’eventuale riorganizzazione funzionale del personale assegnato alla Convenzione, nel rispetto degli inquadramenti di categoria di cui al vigente C.C.N.L. ed alle funzioni ad esse afferenti;
2. l’organizzazione della struttura degli uffici, nonché le modalità circa il loro funzionamento;
3. le modalità operative per lo svolgimento dei servizi;
4. le funzioni e competenze.

Anche il processo di uniformità procedurale ed amministrativa dei soprarichiamati servizi nell’ambito del territorio della Convenzione dovrà concludersi entro il suddetto termine.

Art. 6 AMBITO TERRITORIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 11/2012, degli artt.1 e 4 della L. n. 65/1986 e dell’articolo 9 del D.M. n. 145/87, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i **Comuni di San Pietro Mosezzo, Granozzo con Monticello, Casalbeltrame e Recetto**, si convenzionano per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale sopracitati nell’ambito territoriale dei comuni aderenti.

Sul territorio dei comuni aderenti e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale previsti in forma associata i componenti dei Corpi e/o Servizi di Polizia Locale rivestono le funzioni, qualità e qualifiche di cui all’art. 5 della L. n. 65/1986.

Atti ed accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

L'ALLEGATO “A” riproduce l'ambito territoriale della Convenzione Ovest Novarese alla data della sottoscrizione.

Art. 7 MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI- SISTEMA DIREZIONALE -

Il sistema direzionale dell’attività di gestione unificata è così articolato:

. Il **Sindaco** è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune, dove vi esercita tutte le funzioni attribuite dall’ordinamento giuridico.

. La **Conferenza dei Sindaci** dei Comuni Convenzionati elabora direttive ed indirizzi che dovranno essere attuati dal Responsabile del Servizio Convenzionato nonché ha il compito di verificare l’andamento della gestione unificata. Tale organo si riunisce almeno 2 volte all'anno per verificare l'andamento delle attività, approvare il programma semestrale e formulare, ove previsti, indirizzi o rilievi.

. Il **Responsabile del Servizio Convenzionato**, individuato nel Responsabile del Servizio Polizia Locale del comune capofila, ha il compito di:

1. coordinare l’impiego tecnico operativo degli addetti nel rispetto delle esigenze organizzative di ogni singolo Comune;
2. esercitare tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, con particolare riferimento all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ed all’art.4 del D.Lgs. n. 165/2001, relative alla Convenzione, secondo le direttive espresse dalla Conferenza dei Sindaci;
3. formulare un programma periodico semestrale delle attività da sottoporre all’approvazione della Conferenza dei Sindaci ed, a cadenza mensile, predisporre una programmazione delle attività e dei servizi che saranno espletati;

4. redigere una relazione annuale sull'andamento del servizio e sull'attività svolta.

. Il **Comando integrato** con funzioni di Ufficio di coordinamento, allocato presso l'Ufficio Polizia Locale del Comune Capofila, sede operativa del Responsabile della Convenzione, ha compiti di gestione nelle seguenti materie:

1. programmazione delle attività;
2. definizione dei piani di lavoro che verranno concordati in sede di Conferenza dei Sindaci, tenuto conto di eventuali contingenze;
3. verifica sull'andamento dei servizi e sui risultati ottenuti;
4. l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia municipale oggetto della presente Convenzione;
5. organizzazione di corsi di formazione e di addestramento professionale.

. Le **Sezioni locali**, allocate presso il Municipio di ciascun Comune convenzionato, con funzioni di collegamento con la popolazione e di ricevimento atti, nell'ottica di evitare alla cittadinanza spostamenti sul territorio;

Le funzioni ed il funzionamento del Comando integrato potranno essere modificate e/o integrate, in sede di adozione Regolamento del Servizio di Polizia locale Convenzionato di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

Agli Operatori di Polizia Locale dei Singoli Enti continua a competere l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti i servizi, nell'ambito dei rispettivi territori, non strettamente connessi all'attività di polizia.

Art. 8 COMUNE CAPOCONVENZIONE – DELEGA FUNZIONI

Come Comune Capo-Convenzione per la gestione della presente convenzione viene individuato il Comune di San Pietro Mosezzo, il quale istituisce nel proprio bilancio e nel P.E.G. un apposito centro di costo denominato "Gestione Associata dei Servizi di Polizia Locale", ove troveranno allocazione tutte le spese inerenti **al funzionamento della** presente convenzione.

Art. 9 RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONTRAENTI

Le spese per la Convenzione vengono ripartite in sede previsionale in ragione della popolazione residente al primo gennaio di ogni esercizio finanziario; per l'anno 2013 si farà riferimento alla situazione presente alla data del 31.10.2012.

	COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO	COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO	COMUNE DI CASALBELTRAME	COMUNE DI RECETTO
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.10.2012	2017	1442	1033	948
Percentuale di ripartizione spese	37,15	26,55	19,00	17,40

TOTALE ABITANTI TERRITORIO CONVENZIONE: 5430

Il Comune Capo-Convenzione mette a disposizione locali, attrezzature, mezzi, sostenendo pertanto spese per gli altri comuni convenzionati (ad es. carburanti, manutenzioni, stampati, energia elettrica, telefonica,

informatica, deterioramento dei mezzi e delle attrezzature ecc.) che possono quantificarsi nell'ammontare dei costi per beni e servizi normalmente sostenuti pro quota per il funzionamento del proprio servizio di Polizia locale, prendendo a base i capitoli di cui all'allegato B.

Analogo calcolo potrà essere fatto per gli altri Comuni convenzionati in relazione alle dotazioni da essi messe a disposizione del servizio convenzionato ed alle spese sostenute per il funzionamento della Convenzione che verranno quantificate e comunicate nel corso dell'anno al Responsabile della Convenzione e rendicontate a fine anno 2013 in fase di chiusura e quantificazione delle spese sostenute da ogni singolo Comune nel primo anno di convenzionamento.

Le spese di funzionamento delle Sezioni locali restano a carico di ciascun Comune convenzionato.

Pertanto sulla base dei risultati ottenuti dall'analisi delle operazioni sopradescritte, si potrà determinare la quota annua di contribuzione a carico dei Comuni partecipanti come segue:

.SPESE BENI E SERVIZI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE

- **COME ALLEGATO "B"**

. SPESE DI COORDINAMENTO CONVENZIONE
(art. 14 ccnl 22.01.04) e art . 9 c. 21 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010)

- **COME ALLEGATO "C"**

A tal fine, il Responsabile del Servizio Convenzionato presenta alla Conferenza dei Sindaci, in tempo utile per la formazione dei rispettivi bilanci di previsione, un piano economico di spesa per il funzionamento dei servizi svolti in forma associata.

Se approvato, il conto economico del piano viene inserito, insieme alle relative risorse, per l'intero, nel bilancio di previsione del Comune Capo-Convenzione, che si attiverà per la spesa ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi.

Ogni Comune convenzionato si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune Capo-Convenzione secondo le seguenti scadenze:

- Il 50% entro il 30 giugno
- Il 40% entro il 30 novembre
- Il 10% saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 10 ENTRATE

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie verranno introitati dai singoli Comuni nei quali la violazione è stata accertata.
I contributi a sostegno della gestione associata erogati e, per l'elaborazione di specifici progetti, dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 o dallo Stato, saranno introitati dal Comune di San Pietro Mosezzo, quale Comune Capo-Convenzione e destinati ad esclusivo beneficio della Convenzione sempre su decisione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 PROPRIETA' DEI BENI ACQUISTATI INDIVIDUALMENTE

I beni acquistati individualmente per l'espletamento delle funzioni previste sono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati e la proprietà prescinde dalla durata della Convenzione o da eventuale recesso.

Al termine della Convenzione od in caso di recesso o di scioglimento, per i beni indivisibili eventualmente acquistati congiuntamente, deciderà la Conferenza dei Sindaci.

ART. 12 DOTAZIONE DI RISORSE UMANE

I Comuni sottoscriventi la convenzione presentano all'atto della scrittura il seguente organico:

San Pietro Mosezzo	1 Commissario	0 Vicecommissario	1 Agente
Granozzo con Monticello	0 Commissario	0 Vicecommissario	1 Agente
Casalbeltrame	0 Commissario	0 Vicecommissario	1 Agente
Recetto	0 Commissario	1 Vicecommissario	0 Agente
TOTALI	**1 Commissario**	**1 Vicecommissario**	**3 Agenti**

I Comuni si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario e comunque incardinato alla stipula della presente Convenzione.

Art. 13 UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE

Il razionale impiego delle risorse umane costituisce l'elemento di base per la programmazione degli interventi nell'ambito territoriale di riferimento della presente Convenzione.

Il personale di Polizia Locale dei Comuni della Convenzione opera nello svolgimento dei compiti assegnati e per i servizi di gestione associata nel territorio dei Comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualifiche, qualità e le facoltà attribuitegli dalle Leggi e dai Regolamenti.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti organizzativi e di servizio da porsi in essere nei confronti del personale della Convenzione, il rapporto di servizio (o funzionale) è stabilito dalla presente Convenzione, mentre il rapporto di impiego (od organico) è disciplinato e regolamentato dalle Amministrazioni di appartenenza.

Gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo, sono sottoposti sempre alle Disposizioni del Responsabile del Servizio Convenzionato che interagirà di volta in volta con il Sindaco del Comune della Convenzione nel quale si trovano ad operare.

Le Amministrazioni aderenti, dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, verificano l'opportunità di uniformare progressivamente, attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali, se ed in quanto necessario, i contenuti dei rispettivi contratti integrativi decentrati riguardanti esclusivamente il personale dei rispettivi Servizi di Polizia Locale.

Tutti gli addetti di polizia locale che verranno impiegati nello svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente Convenzione dovranno essere in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza ed essere muniti di arma in dotazione entro un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente.

Si concorda inoltre di autorizzare preventivamente, con il presente documento, l'impiego del personale appartenente ai Servizi di Polizia Locale facenti parte della Convenzione a svolgere prestazioni di attività lavorativa ai sensi del D.lgs n. 29/1993 e del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per particolari esigenze straordinarie e/o non prevedibili dei medesimi Comuni, adottando gli eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi necessari e nel rispetto delle disposizioni concernenti l'attività dei lavoratori dipendenti, senza creare disagio alcuno per eventuali necessità straordinarie o immediate di interesse comunale e/o della Convenzione in oggetto.

Art. 14 ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA

E' consentito, a chiunque che, appartenente ai Servizi di Polizia Locale delle Amministrazioni aderenti, vi abbia interesse per motivi di servizio, nei limiti e secondo le modalità previste per legge, l'accesso all'archivio informatico, in possesso degli altri Servizi riguardanti le attività svolte in forma associata, previa autorizzazione del responsabile del trattamento dei dati di ciascun Comune.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati degli impianti di videosorveglianza, l'accesso sarà consentito a norma dei rispettivi Regolamenti Comunali in materia, nei quali è prevista la figura del responsabile del Trattamento dei dati.

Non sono pubbliche le informazioni che possono ledere il diritto alla privacy o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi o riguardanti attività giudiziaria.

Il diritto di accesso per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività prevista dalla presente convenzione potrà essere esercitato indifferentemente presso ciascuno degli Enti convenzionati.

Art. 15 CASI DI RECESSO - ADESIONE - OBBLIGAZIONI RESIDUALI

La presente Convenzione entrerà in vigore a decorrere dal giorno 1° gennaio 2013 e avrà durata iniziale pari a 3 (tre) anni, rinnovabile successivamente, secondo quanto concordato tra le Amministrazioni e nel rispetto della normativa regionale attuale e futura.

L'eventuale rinnovo, decorsi i 3 (tre) anni dalla presente sottoscrizione, sarà oggetto di appositi nuovi provvedimenti dei Consigli Comunali.

Al singolo Comune è lasciata facoltà di recesso motivata, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da esprimersi con le stesse modalità dell'adesione.

Il recesso di un singolo Comune non fa venir meno la gestione associata ed unificata dei servizi. Gli effetti del recesso decorrono comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso, scioglimento o scadenza del presente accordo il personale riacquista, per le funzioni e le materie, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Qualora un nuovo Comune intenda aderire alla presente convenzione deve farne domanda, inviando in allegato la deliberazione del proprio Consiglio Comunale, al Comune Capo-Convenzione, che provvederà ad inoltrarla, entro il termine di 7 (sette) giorni agli altri comuni convenzionati.

L'ammissione è subordinata all'accettazione del nuovo Comune da parte di tutti i Comuni convenzionati, con deliberazione Consiliare.

Sono fatte salve, in quanto cogenti, le disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 11/2012 in caso di modificazioni da apportare alla Convenzione e all'inserimento di altri Comuni determinato dalla Giunta Regionale.

Qualora l'inserimento di altri Comuni comporti, a seguito dell'adeguamento della pianta organica, il raggiungimento di n. 7 unità, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 65/1986, la denominazione del Servizio muterà in "Corpo di Polizia Locale Convenzione Ovest Novarese" e il Responsabile del Servizio Convenzionato muterà la denominazione in "Comandante" del Corpo.

Art. 16 NORME TRANSITORIE

Fino all'adozione del Regolamento per lo svolgimento dei servizi convenzionati continuano ad applicarsi, in quanto compatibili e non in contrasto con la presente Convenzione, le norme dei regolamenti comunali di Polizia Municipale vigenti.

Art. 17 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte dalle Amministrazioni con l'adozione, se ed in quanto necessari, di eventuali atti da parte degli Organi competenti, nonché alle leggi in materia di Polizia Locale, in quanto compatibili con la fattispecie.

Art. 18 CONTROVERSIE

La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente Convenzione, verrà affidata alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 19 CONTROLLI

I controlli dell'impiego delle risorse e dei risultati quanti/qualitativi della gestione è affidato alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 20 TRASMISSIONI

Copia della presente Convenzione, successivamente alla sottoscrizione, viene trasmessa alla Regione Piemonte per l'inserimento nella Carta delle Forme associative del Piemonte e alla Prefettura UTG di Novara per i provvedimenti di competenza.

Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del'art. 16 tab. B, D.P.R. 642/1972 e sarà registrata in caso di uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Atto letto, approvato e sottoscritto:

Per il Comune di SAN PIETRO MOSEZZO

_____

Per il Comune di GRANOZZO CON MONTICELLO

_____

Per il Comune di CASALBELTRAME

_____

Per il Comune di RECETTO

_____ Addì, _____

Convenzione Ovest Novarese | Gestione Associata del Servizio di Polizia Locale

Ambito: Area territoriale omogenea - Area di pianura

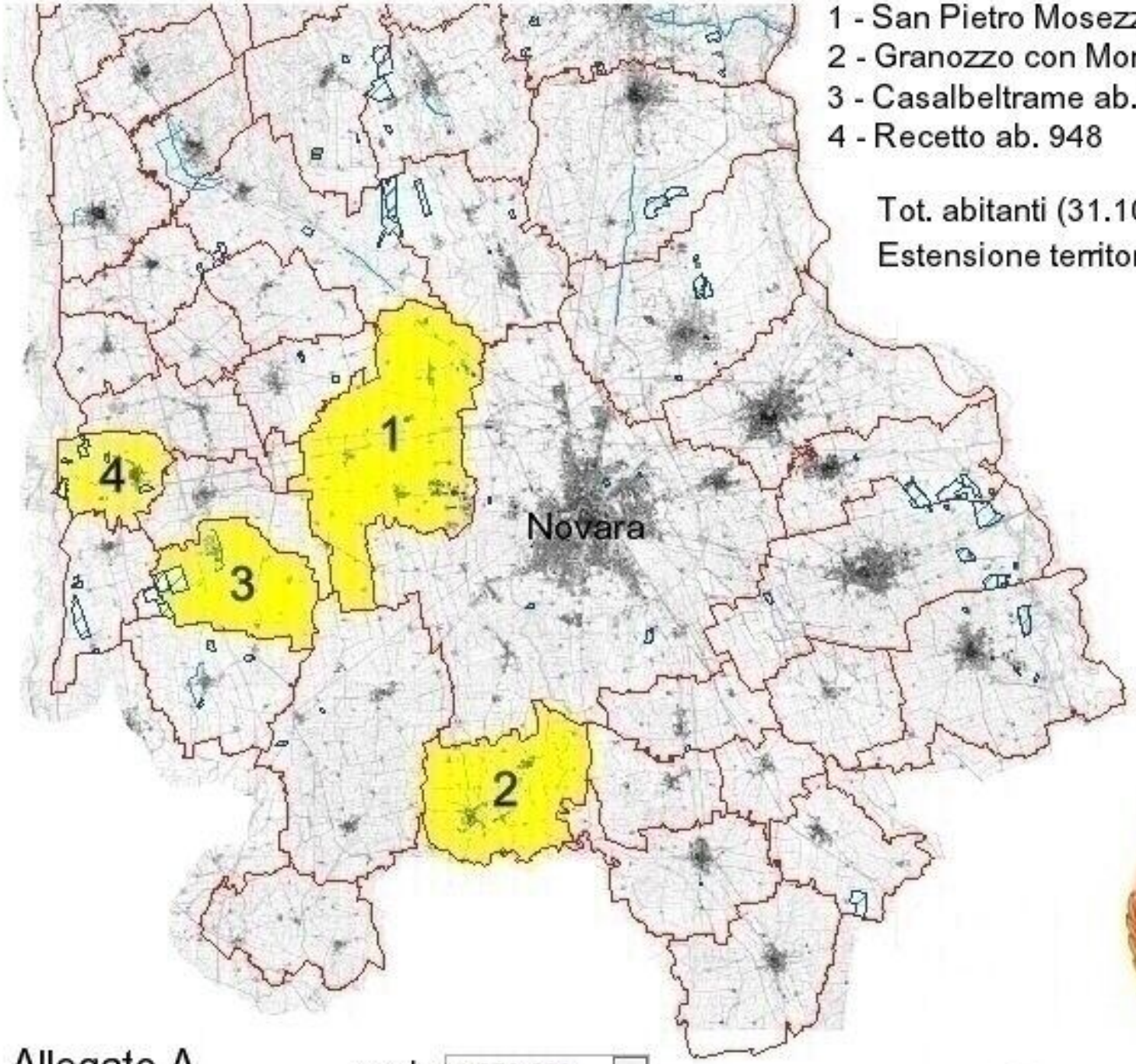

1 - San Pietro Mosezzo ab. 2017
2 - Granozzo con Monticello ab. 1442
3 - Casalbeltrame ab. 1033
4 - Recetto ab. 948

Tot. abitanti (31.10.2012): 5430
Estensione territoriale: Kmh 78,98

Allegato A

scala 1:250,000

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
"OVEST NOVARESE"

ALLEGATO "B"

SPESE BENI E SERVIZI PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE

CAPITOLI DI SPESA DA ACCOMUNARE:

1. **GESTIONE APPLICATIVO WINCDS** (**quota proporzionale**) (spesa preventivata: € 2480,50, comprendente l'inserimento nei data base dei comuni convenzionati)
2. **MATERIALE DI CANCELLERIA** (**quota proporzionale**) (verbali, stampati, modulistica, editoria di settore) (spesa preventivabile: € 2000)
3. **SPESE DI CARBURANTE – GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI** – per valutazione post primo trimestre
    - IPOTESI A) (salvo diverse decisioni delle Amministrazioni, occorre creare nuovo capitolo in PEG SPM destinato solo a movimentazione veicoli P.L.: nel primo trimestre si procederà a una attenta rendicontazione delle spese onde verificare il costo medio mensile, rapportato alla percorrenza chilometrica, alle spese di carburante e di manutenzione veicoli (da stabilire con quota proporzionale)
    - IPOTESI B) ciascun Comune provvede alle spese di benzina e manutenzione con proprio capitolo

CAPITOLI A GESTIONE DI CIASCUN COMUNE CON SUPERVISIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONVENZIONATO

1. **GESTIONE VIOLAZIONI** (quota proporzionale) (spesa attuale SPM: € 2000, compredente i canoni ACI PRA e MCTC unitamente a spese di visura e spese parziali di notificazione)
2. **GESTIONE VESTIARIO** ciascun Comune provvede alle spese di vestiario con proprio capitolo

CAPITOLI DI ENTRATA DA ACCOMUNARE:

- Proventi violazioni stradali
- Proventi violazioni a regolamenti comunali, leggi in materia di commercio, altre violazioni amministrative

I proventi verranno redistribuiti, sulla base dell'incassato, su base semestrale, al 31 gennaio e al 31 luglio degli anni di riferimento (escluso 31.01.2013) (RUOLI ESECUTIVI l'anno successivo).

ADEMPIMENTI INIZIALI: Apertura di conto corrente postale per il pagamento delle violazioni e varie intestato a: "Comune di San Pietro Mosezzo - Convenzione Polizia Locale Ovest Novarese" (le spese di apertura e gestione verranno computate successivamente).

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

"OVEST NOVARESE"

ALLEGATO "C"

SPESE DI COORDINAMENTO CONVENZIONE
(art. 14 ccnl 22.01.04 e art . 9 c. 21 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010)

Posizione Organizzativa del Responsabile del Servizio Convenzionato

attuale € 11.500 + ind. Risultato 25%

incremento ai sensi art. 14 ccnl – art. 9 c. 21 D.L. 78/2010

anno 2013: € 13.000 + ind. Risultato 25%

anno 2014: € 14.500 + ind. Risultato 25%

anno 2015: € 16.000 + ind. Risultato 25%

L'incremento è determinato dal conferimento di nuove funzioni che esula dal blocco degli stipendi poiché erogato quale trattamento accessorio.

La posizione organizzativa del Responsabile viene corrisposta in via principale dal Comune di San Pietro Mosezzo, i restanti comuni compartecipano mediante quota proporzionale come da tabella prevista dall'art. 9 della Convenzione.